



COMUNICATO STAMPA

Genova, 13 settembre 2018 – Banca Carige comunica che in data odierna ha ricevuto una comunicazione da parte di Banca d'Italia indirizzata ai soci Spininvest S.r.l., Compagnia Financiera Lonestar S.A. e POP 12 S.à r.l. del preciso seguente tenore:

“Oggetto Carige S.p.A. - Patto di sindacato avente ad oggetto l'esercizio del voto nella nomina degli organi sociali

Con nota del 29 agosto u.s. è stata comunicata a questo Istituto l'avvenuta sottoscrizione, in data 25 agosto u.s., di un patto parasociale tra i seguenti tre azionisti di Banca Carige: Pop 12 S.a.r.l., Compagnia Financiera Lonestar S.A. e Spininvest S.r.l..

Le partecipazioni detenute dai soci aderenti al patto parasociale si commisurano complessivamente al 15,198% del capitale di Banca Carige S.p.A., al di sopra della soglia del 10% che – ai sensi degli artt. 22 e segg. della Direttiva 2013/36/UE (CRDIV), come recepiti dagli artt. 19 e segg. del D.lgs. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e dall'art. 5 del decreto del Presidente del CICR 27 luglio 2011 n. 675 – comporta l'avvio del procedimento autorizzativo disciplinato dalle medesime norme.

Ai sensi dell'art. 4(1)(c) del Regolamento (UE) n. 1024/2013 del 15 ottobre 2013, la competenza ad adottare il relativo provvedimento spetta alla Banca Centrale Europea su proposta della Banca d'Italia, con le modalità stabilite dall'art. 15 del citato Regolamento e dagli artt. 85 e segg. del Regolamento (UE) n. 468/2014 della Banca Centrale Europea del 16 aprile 2014.

In relazione a quanto precede, d'accordo con la Banca Centrale Europea, si invitano gli aderenti al patto parasociale a inviare a questo Istituto, entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della

presente nota, l'istanza di autorizzazione relativamente alla partecipazione congiunta posseduta nel capitale di Banca Carige, accludendo la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa in materia.

Qualora entro tale termine non risultasse presentata l'istanza per l'autorizzazione, questo Istituto avvierà il procedimento amministrativo di ufficio.

La Banca d'Italia fa presente che, ai sensi dell'art. 24 del Testo Unico Bancario, in mancanza di autorizzazione, non possono essere esercitati i diritti di voto e gli altri diritti che consentono di influire sulla società per la quota azionaria che nel complesso eguaglia o eccede la suindicata soglia del 10% del capitale di Banca Carige.”

INVESTOR RELATIONS & RESEARCH

tel. +39 010 579 4877

fax +39 010 579 4875

investor.relations@carige.it

RELAZIONI ESTERNE

tel. +39 010 579 3380

fax +39 010 579 2731

relazioni.esterne@carige.it

Image Building

Tel. +39 02 89011300

carige@imagebuilding.it